

08 SET. 2006

Servizio Infrastrutture viarie ed Intermodalità

Bologna, _____

Prot. N. 14694 Vib. 13

Risposta al foglio N. _____

del _____

Alla cortese attenzione de:

Geom. Alessandro **Bicego**
Dott. Franco **Robustini**
Sig.ra Patrizia **Lelli**
Dott.ssa M. Teresa **Pacchioni**
Dott.ssa Carla **Manghi**
M.a Paola **Carini**
Dott. Giovanni **Lontani**
Dott.ssa Barbara **Canei**
Geom. Vezzosi **Fabrizio**
Sig. Roberto **Piraccini**

Provincia di Bologna
Provincia di Ferrara
Provincia di Forlì-Cesena
Provincia di Modena
Provincia di Parma
Provincia di Piacenza
Provincia di Ravenna
Provincia di Reggio Emilia
Provincia di Reggio Emilia
Provincia di Rimini

E p.c.

All'ANAS Spa
Compartimento di Bologna
Viale Masini 8
40126 Bologna

OGGETTO: Artt.34 Dlgs 285/92 e 18 DPR 495/92 /chiarimenti

La presente al fine di trasmettere copia dei pareri formulati sulla materia di cui all'oggetto, dalla *Direzione Generale per le strade ed autostrade - Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei Lavori Pubblici*, nonché della *Direzione Generale per la Motorizzazione - Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei TRasporti*, a seguito alla richiesta formulata dall'Ufficio Trasporti Eccezionali dell'Amministrazione Provinciale di Bologna.

Nell'esercizio della funzione di coordinamento prevista dagli art. 172 e ss LR 3/99 e s.m.i., la scrivente Amministrazione con nota del 6 maggio 2002, prot. n. 9090Vib.13, aveva chiesto allo stesso Ministero un parere su una questione analoga a quella posta dall'Amministrazione Provinciale di Bologna ed in particolare se i veicoli di cui all'art. 13, comma 2 lett. B) sub) b) DPR 495/92 che superino i limiti legali indicati all'art. 61 del Dlgs 285/92 dovessero continuare a corrispondere agli enti proprietari delle strade, limitatamente al rimorchio, l'indennizzo per la maggiore usura delle stesse ai sensi dell'art. 18 comma 5 lett. b) del citato DPR.


In risposta a tale richiesta, in data 28 maggio 2002, con nota prot. n. 99/Mot, che si allega, il Dipartimento dei trasporti terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti aveva chiarito che i veicoli di cui al già citato art. 13, comma 2 lett. B) sub) b) del DPR 495/92 devono pagare "il relativo indennizzo di maggiore usura (...) come previsto dall'art. 18 del Regolamento", solo nei casi in cui gli stessi veicoli superino, ad esempio per larghezza, i limiti legali indicati all'art. 61 del Dlgs 285/92.

Dalla lettura combinata dei tre distinti pareri appare evidente che:

1. i mezzi di cui all'art. 13, comma 2, lett. B) sub) b) del DPR 495/92 citato, **qualora rispettino tutti i limiti indicati all'art. 61** sono assimilati a tutti gli effetti, anche ai fini dell'autorizzazione, ai mezzi d'opera e pertanto sono soggetti al versamento dell'indennizzo di usura, con le modalità indicate per questi ultimi all'art. 34 del Codice della Strada compresa la quota della massa rimorchiabile ove prevista;
2. i mezzi di cui allo stesso art. 13 comma 2 lett. B) sub) b) del DPR 495/92, **qualora**, diversamente dalla fattispecie sub 1), **non rispettino tutti i limiti indicati all'art. 61** (es. per larghezza) ed abbiano pertanto un rimorchio o un semi rimorchio *eccezionale*, debbono pagare, **per la motrice**, l'indennizzo convenzionale di usura di cui all'art. 34 del Codice della Strada da versarsi alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo ex art. 34 del Codice della Strada e **per il rimorchio e semirimorchio eccezionale**, ex art. 18, comma 5 lett. b) del Regolamento, l'indennizzo per la maggiore usura delle strade oggetto di transito, da corrispondersi agli enti che rilasciano l'autorizzazione, contestualmente alla stessa;
3. i mezzi di cui all'art. 13, comma 2, lett. B) sub) b) del DPR 495/92 citato, **qualora pur rispettando tutti i limiti indicati all'art. 61**, intendono circolare su strade non contenute nell'elenco, sono tenuti a richiedere specifica autorizzazione e conseguentemente, contrariamente alla ipotesi sub 1) al pagamento dell'indennizzo di maggiore usura all'Ente proprietario della Strada previsto dall'art. 18 del regolamento, in quanto non rispettano uno dei requisiti previsti all'art. 10 comma 7 lett.b) del D.Lgs 285/92.

Cordialmente.

La Responsabile del Servizio
M. Cristina Baldazzi



AS/circularereindennizzi maggiore usura



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA
SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE

Via Caracci, 36 - 00157 ROMA

Roma,

28 MAG. 2002

Alla REGIONE EMILIA
ROMAGNA Direzione Generale
Programmazione Territoriale e
Sistemi di Mobilità
Viale Aldo Moro, 30
40127 BOLOGNA

Divisione
Prot. N. 199 | MOT Allegati 1

Oggetto: Pagamento indennizzo di maggior usura per Autotreni/Autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 Ton., formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere (art. 13 comma 2 punto B) lett.b) C.d.S. e art. 18 Reg.).

Con riferimento al quesito formulato con la nota n. 9090 del 06.05.2002 si condivide quanto espresso da codesta Direzione in merito all'ininfluenza delle modifiche introdotte dall'art. 61 della legge 342/2000 sui pagamenti degli indennizzi di usura che devono essere corrisposti agli Enti proprietari delle strade in base all'art. 18 del Regolamento di attuazione del Codice della strada.

Con l'occasione si ribadisce che quest'ultimo indennizzo è dovuto unicamente nell'ipotesi in cui il complesso mezzo d'opera non rispetti una delle condizioni stabilite dall'art. 10 comma 7 del Codice della strada per la non assoggettabilità alla autorizzazione alla circolazione.

A titolo esemplificativo il complesso mezzo d'opera che con il semirimorchio trasporta una macchina operatrice eccedente in larghezza i limiti legali non rispetta la condizione stabilita all'art. 10 comma 7 lettera a) e pertanto per circolare deve essere specificamente autorizzato ed il relativo indennizzo di usura deve essere pagato in modo forfetario come previsto all'art. 18 del Regolamento.

Analogamente per la situazione specifica della Regione Emilia-Romagna, essendo la stessa in possesso di un Elenco delle strade percorribili dai mezzi d'opera, elenco che a parere di questo ufficio ha la stessa valenza dell'elenco previsto nell'Archivio nazionale delle strade, un veicolo classificato mezzo d'opera che deve percorrere una strada non compresa nel suddetto elenco non rispetta la condizione stabilita all'art. 10 comma 7 lettera b) del Codice e pertanto è soggetto ad una specifica autorizzazione e al pagamento dell'indennizzo di usura all'Ente proprietario della strada. Resta inteso che è facoltà del richiedente l'autorizzazione decidere se richiedere in tali casi autorizzazioni singole o multiple con pagamento analitico degli indennizzi o richiedere autorizzazioni periodiche con pagamento forfetario.

Con la presente si è inteso dare risposta anche al quesito numero due posto da codesta Direzione con la nota n. 6124 del 04. 09.2001 relativo ai mezzi d'opera che debbono percorrere una strada non inserita nell'Elenco della Regione Emilia-Romagna. Al riguardo si conferma la necessità dell'autorizzazione in quanto l'ipotesi di attestazioni di transitabilità era riferita unicamente al caso di assenza di elenchi di strade percorribili.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giorgio Berruti)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI
L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE E LE AUTOSTRADE
Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA

Divisione V.....

Prot. N. 1624/ams.....Allegati

Roma, 5 3 MAG. 2006

Alla Provincia di Bologna
Settore Viabilità
Servizio Manutenzione Strade
Ufficio Trasporti Eccezionali
Via Malvasia, 4
40131 BOLOGNA
Rif. nota n. 0096032 del 30.03.06)

Oggetto: D. Leg.vo 30 Aprile 1992 n. 285 e D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 –
Indennizzo per la maggiore usura della strada per mezzi d'opera e complessi classificati
mezzi d'opera. – Quesito.

In riferimento al quesito posto da Codesta Amministrazione Provinciale in merito
all'argomento si espone quanto segue.

I mezzi e trasporti eccezionali costituiti da autotreni/autoarticolati adibiti al trasporto di
cose per massa a pieno carico non superiore a 56 t con motrice classificata Mezzo d'Opera o
dichiarata idonea a formare autoarticolati Mezzi d'Opera, di cui all'art. 13, comma 2, lett. B),
sublett. b) del Regolamento, debbono essere assimilati dal punto di vista della identificazione ai
Mezzi d'Opera stessi, alla luce di quanto previsto dall'Appendice III Titolo I commi 3 e 4 del
Codice della Strada.

Secondo le norme della vigente legislazione (art. 34 del Codice della strada e art. 72 del
Regolamento di attuazione) i mezzi d'opera, ivi compresi quelli specificati al capoverso che
precede, sono tenuti al versamento dell'indennizzo di usura per un importo pari alla tassa di
possessione, da corrispondersi contestualmente alla stessa per lo stesso periodo di tempo, compresa la
quota della massa rimorchiabile ove prevista.

L'indennizzo di usura, calcolato come detto, va versato sul conto corrente n. 11618014
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo.

Infine l'art. 10, comma 7, precisa che i veicoli classificati mezzi d'opera non sono soggetti ad alcuna autorizzazione alla circolazione se rispettano tutte le condizioni in esso previste. Si precisa che, non essendo ancora disponibile un elenco di strade percorribili per detti mezzi, gli stessi per circolare senza autorizzazione devono essere in possesso di una attestazione di transitabilità del percorso interessato dal transito o, ove sia disponibile, di un elenco regionale o provinciale delle strade percorribili od anche di quelle non percorribili.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Maria Pia Pallavicini)





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
Divisione VIII

Prot. n. 657/2006

Alla Provincia di Bologna
Settore Viabilità
Servizio Manutenzione Strade
Ufficio Trasporti Eccezionali
Via Malvasia, 4
40131 Bologna

Oggetto:- Art. 18 DPR n. 495/1992 (art. 10 DLs n. 285/1992). Rif. nota fax del 03.04.2006.

Con riferimento alla nota in oggetto, si richiamano integralmente le formulazioni dell'art. 34 del Codice, e degli artt. 13, 18 e 72 del Regolamento, di seguito riassunte, in riferimento alla definizione di cui all'art. 54 c. 1 lett. n) del Codice.

I complessi costituiti da motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, e da rimorchi o semirimorchi destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, hanno titolo all'autorizzazione periodica, ai sensi dell'art. 13 c. 2 B, lett. b) del Regolamento.

La motrice deve corrispondere l'indennizzo convenzionale di usura di cui all'art. 34 del Codice, pari alla tassa di possesso, da corrispondere allo Stato contestualmente alla stessa e per la stessa durata.

La tassa di possesso non è dovuta per rimorchi e semirimorchi.

Per il rimorchio o semirimorchio eccezionale abbinato ad una motrice classificata mezzo d'opera, l'indennizzo per maggiore usura è invece dovuto in ogni caso all'ente che rilascia l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del Regolamento.

In particolare il rimorchio o semirimorchio, purchè adibito al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, deve corrispondere l'indennizzo convenzionale di usura di cui all'art. 18 c. 5 lett. b).

La ripartizione degli introiti derivanti dagli indennizzi di usura viene effettuata ai sensi dell'art. 72 del Regolamento, come previsto dall'art. 34 c. 4 del Codice.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

FM/RS

23 MAG. 2006

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio DONDOLINI)